

REGOLAMENTO (CE) N. 3595/93 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1993

relativo alla fissazione, per la campagna di pesca 1994, dei prezzi di ritiro e di vendita di prodotti della pesca di cui all'allegato I, parti A, D ed E del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1891/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e l'articolo 13,

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 e dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3759/92, per ciascuno dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E viene fissato un prezzo comunitario di ritiro o di vendita applicando ad un importo almeno uguale al 70 % e non eccedente il 90 % del prezzo d'orientamento il coefficiente di adattamento della categoria di prodotto interessata;

considerando che l'evoluzione delle strutture di produzione e di commercializzazione nella Comunità rende necessario modificare gli elementi di calcolo dei prezzi di ritiro e di vendita comunitari rispetto a quelli della campagna di pesca precedente;

considerando che, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3759/92, al prezzo di ritiro possono essere applicati coefficienti di adattamento nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità;

considerando che delle disposizioni specifiche sono state adottate nell'atto di adesione per la sardina della specie *Sardina pilchardus* al fine di assicurare un ravvicinamento progressivo tra i prezzi della sardina dell'Atlantico e il prezzo della sardina del Mediterraneo; che le strutture di produzione e di accesso al mercato delle sardine dell'Atlantico sono diverse da quelle constatate nel Mediterraneo e rispondono a bisogni particolari dell'industria di trasformazione; che, in vista di una attuazione armoniosa del processo di ravvicinamento dei prezzi che non perturbi artificialmente le condizioni di approvvigionamento del mercato, conviene fissare un coefficiente di

adeguamento particolare per la dimensione 3 di questo prodotto nelle zone di sbarco interessate della Spagna e del Portogallo;

considerando che i prezzi d'orientamento per la campagna di pesca 1994 sono stati fissati, per il complesso dei prodotti in causa, dal regolamento (CE) n. 3353/93 del Consiglio⁽³⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali del prezzo d'orientamento che servono come base per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita, sono fissate, per i prodotti in questione, come indicato nell'allegato I.

Articolo 2

I coefficienti di adattamento che servono per il calcolo dei prezzi comunitari di ritiro e di vendita dei prodotti di cui rispettivamente all'allegato I, parti A, D ed all'allegato I, parte E del regolamento (CEE) n. 3759/92, sono fissati come indicato nell'allegato II.

Articolo 3

I prezzi comunitari di ritiro e di vendita validi per la campagna di pesca 1994 e i prodotti ai quali si riferiscono sono fissati come indicato nell'allegato III.

Articolo 4

I prezzi di ritiro validi per la campagna di pesca 1994 nelle zone di sbarco molto distanti dai principali centri di consumo della Comunità, nonché i prodotti ai quali essi si riferiscono, sono fissati come indicato nell'allegato IV.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

(1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(2) GU n. L 172 del 15. 7. 1993, pag. 1.

(3) GU n. L 301 dell'8. 12. 1993, pag. 1.